



# COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta ordinaria.

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento TARI

L'anno duemilaventitquattro addì 19 del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

### Presenti i signori:

Furlini Maria Alessandra - Sindaca

Battistotti Marco

Bertolini Graziella

Boschi Marco

Calliari Franco

Lusente Mattia

Maule Pietro

Ortombina Walter

Pasquali Rudi

Poletti Lara

Raffaelli Daniel

Sessa Barbara

Simoncelli Sara

Tovazzi Alberto

Tovazzi Denis

Volani Alessio

Volani Emanuele

Voltolini Mariateresa

### A s s e n t i

Giust.

Ingiust.

X

X

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali  
della Regione Autonoma T.A.A.)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

23.12.2024

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.LE  
dott.ssa Laura Brunelli

Assiste il Segretario dott.ssa Laura Brunelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Rudi Pasquali nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento TARI

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'art.1 comma 738 della L. 27/12/2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza al 1<sup>a</sup> gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale, facendo salva però la disciplina della tassa sui rifiuti.

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) è stato approvato con propria deliberazione n. 12 in data 27 aprile 2023.

Preso atto che, in base all'art- 659 della L. 147/2013 "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti."

Inoltre, in base all'art. 660 della medesima legge, "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

Ritenuto opportuno per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per finalità di interesse pubblico modificare nonché integrare il regolamento attualmente vigente prevedendo quanto segue all'art. 17 del Regolamento TARI attualmente in vigore:

Art. 17

SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo ~~nella misura del 100% della quota globale~~ nelle seguenti ipotesi:

a. i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private (ad esempio la Scuola Musicale) nella misura del 100% della quota globale;

b. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali, nella misura del 100% della quota globale;

c. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, ~~sportivo, e simili~~, **ad esclusione delle associazioni sportive**, purchè, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, limitatamente ai locali ed aree di proprietà del Comune o concessi dal Comune in comodato gratuito. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche, nella misura del 50% della quota globale;

d. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 100% della quota globale. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;

e. nuclei familiari di residenti che abbiano 3 o più figli minori, nella misura del 30% della quota globale.

**f. per i locali e le aree utilizzate dalle associazioni sportive purchè, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, limitatamente agli spazi, di proprietà del Comune o concessi dal Comune in comodato gratuito o dati in gestione dal Comune che le detiene a titolo di proprietà uso o altro titolo idoneo, destinati a spogliatoi, magazzini e/o connessi all'attività del gioco, nella misura del 100% della quota globale.**

g. ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione con provvedimento della Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati nella misura stabilita dalla medesima.

2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.

3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Tutto ciò premesso;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento”;

- Visto l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la 5 deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) e s.m.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 20 dicembre 2023 con la quale sono stati approvati il DUP 2024-2026, lo schema del Bilancio di Previsione e la nota integrativa 2024-2026;
- il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 di data 11 gennaio 2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 4 aprile 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione “Piano integrato di attività e di organizzazione 2024-2026”, c.d. PIAO”;

Ritenuta la necessità di aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27 aprile 2023, al fine di aggiornare la percentuale delle riduzioni di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione rispettivamente:

- dal responsabile del Servizio tributi e tariffe, dott.ssa Cristina Baldo, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- dal responsabile del Servizio finanziario, Luisa Zamboni, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione, prot. n. 8186 del 16.12.2024, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

ritenuta l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 183, comma 4 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l’esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti;

Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno ed astenuti nessuno su 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche all’art. 17 del Regolamento **per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)** approvato con deliberazione consiliare n. 12 di data 27 aprile 2023 come segue:

Art. 17

### SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nelle seguenti ipotesi:
  - a. i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall’asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private (ad esempio la Scuola Musicale) nella misura del 100% della quota globale;
  - b. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali, nella misura del 100% della quota globale;

- c. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, ad esclusione delle associazioni sportive, purchè, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, limitatamente ai locali ed aree di proprietà del Comune o concessi dal Comune in comodato gratuito. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche, nella misura del 50% della quota globale;
  - d. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 100% della quota globale. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
  - e. nuclei familiari di residenti che abbiano 3 o più figli minori, nella misura del 30% della quota globale.
  - f. per i locali e le aree utilizzate dalle associazioni sportive purchè, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, limitatamente agli spazi, di proprietà del Comune o concessi dal Comune in comodato gratuito o dati in gestione dal Comune che le detiene a titolo di proprietà uso o altro titolo idoneo, destinati a spogliatoi, magazzini e/o connessi all'attività del gioco, nella misura del 100% della quota globale.
  - g. ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione con provvedimento della Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati nella misura stabilita dalla medesima.
2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.
3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 3. di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al punto 2. entrano in vigore con effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio 2025;
  - 4. di dichiarare con voti favorevoli n. 16, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
  - 5. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
  - 6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - a) opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige

approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e L.p. 23/1990 e ss.mm.; alternativamente:

- b) ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Rudi Pasquali

**IL SEGRETARIO**  
dott.ssa Laura Brunelli

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 3° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

Addì

**IL SEGRETARIO**  
dott.ssa Laura Brunelli

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 – comma 4° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

**IL SEGRETARIO**  
dott.ssa Laura Brunelli

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo